



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 10/09/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 12.03.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di essere titolare di un buono postale fruttifero della serie Q/P, emesso in data 18/07/1998 e di un bpf appartenente alla serie P emesso in pari data. Rileva che con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Rileva, infine, che l'intermediario avrebbe liquidato una somma pari ad € 8.449,95 inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente ed eccepisce che i titoli sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri: 1. sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); 2. sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato



prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei bpf emessi dall'intermediario convenuto.
3. Dalla documentazione versata in atti, emerge che il BPF n. 000.263 oggetto del presente ricorso fa parte della serie Q/P, rispetto ai quali l'art. 5, del D.M. del 13.06.1986, prevede espressamente che *<<sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura dei competenti uffici, due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>*.

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.6.1986, i buoni, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie "Q/P".

Sul retro risulta essere stata apposta la stampigliatura della misura dei nuovi tassi da applicare sino al 20° anno successivo a quello di emissione, non risultando in alcun modo modificata la previsione relativa al calcolo degli interessi dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentunesimo anno successivo a quello di emissione dei buoni.

4. Quanto al secondo bpf, va evidenziato lo stesso reca, sul fronte, la sola indicazione dell'originaria serie di emissione ("P"), mentre sul retro risulta apposto un timbro, invero poco leggibile, contenente diverse condizioni di rendimento, verosimilmente corrispondenti a quelle della serie "Q".

Ebbene, rileva il Collegio che, con riferimento ad analoghe fattispecie, alcune pronunce dell'Arbitro hanno stabilito che non può ritenersi idonea a modificare i tassi di rendimento indicati nella tabella stampata a tergo del buono l'apposizione di un timbro quasi del tutto illeggibile e non accompagnato da alcun segno atto a provare la volontà delle parti di sostituire le condizioni economiche del buono stesso (Coll. Milano, n. 4327/17). L'apposizione di un timbro illeggibile, infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto inidonea a produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore (Coll. Milano, dec. n. 1209/20).

Appare essenziale inoltre evidenziare che l'intermediario ha ommesso di apporre sulla parte frontale dei buoni il timbro relativo alla nuova serie di appartenenza, come



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prescritto dalla normativa di riferimento, potendo così creare anche un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la serie del bpf sottoscritto.

5. Sulla base di tali rilievi, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P emesso in data 18.07.1988, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; quanto al buono serie P emesso in data 18.07.1988, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal primo anno. Il tutto nei limiti della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P emesso in data 18.07.1988, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; quanto al buono serie P emesso in data 18.07.1988, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal primo anno. Il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI